



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 18/05/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 15.05.2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 4.09.2017, il ricorrente chiede il rimborso degli oneri erariali e delle commissioni non maturate per l'importo, calcolato secondo il criterio proporzionale lineare, di complessivi € 793,42, oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione e refusione delle spese di assistenza difensiva.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce la chiara distinzione in contratto tra componenti di costo *up-front* e componenti *recurring* e la non rimborsabilità dei costi relativi all'agente in attività finanziaria, il quale avrebbe percepito il compenso illustrato nel contratto "*per l'attività di promozione e di preistruttoria del prestito*". Eccepisce inoltre l'avvenuto rimborso, in sede di anticipata estinzione, degli interessi e della quota non maturata delle commissioni dovute "*per l'attività di incasso rate e post erogazione pari ad Euro 525,32*" in applicazione del criterio *pro rata temporis*. Rappresenta, infine, la non diretta applicabilità nei rapporti tra privati della direttiva 2008/48 UE, sulla quale si è pronunciata la Corte di Giustizia con la sentenza c.d. *Lexitor*. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di



ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l'intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall'ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell'art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 125 sexies TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, non sostanziando l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Nel caso di specie, il Collegio rileva la natura *up front* sia delle Commissioni istruttorie, corrispettive di attività prodromiche alla conclusione del contratto, sia delle Commissioni agente, considerato l'intervento di un agente in attività finanziarie le cui competenze sono limitate alla fase preliminare alla conclusione del prestito. Reputa che abbiano natura *recurring* le Spese amministrative forfettarie, che coprono anche attività, come quelle postali, inerenti alla fase esecutiva del rapporto. Non sono rimborsabili gli oneri erariali, vista la relativa intrinseca natura.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che le richieste del ricorrente meritino di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	6,00%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,96%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
b) comm.istruttoria	(up front)	€ 591,36	€ 354,82	€ 230,42		€ 230
e) spese amm.forfettarie	(recurring)	€ 80,00	€ 48,00	€ 31,17		€ 48
f) comm. agente	(up front)	€ 588,00	€ 352,80	€ 229,11		€ 229
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
						€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	€ 508
interessi legali	si

Parte ricorrente chiede la refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica. La richiesta, considerata la natura seriale del ricorso, non può essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 508,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS